

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO E
BIOMED S.r.L. POLIAMBULATORIO MEDICO - CHIRURGICO PER LA GESTIONE DI
EVENTUALI COMPLICANZE O NECESSITA' DI PROTRAZIONE DEL PERIODO DI
OSSERVAZIONE POST-INTERVENTO.**

TRA

l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo (in prosieguo denominata A.O. S. Croce Cuneo), codice fiscale e P.I. 01127900049, rappresentata dal Commissario Dott. Livio Tranchida, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Cuneo C.so Carlo Brunet 19/A

E

Biomed S.r.L. Poliambulatorio Medico - Chirurgico (di seguito denominato Biomed) P.I. 03015190048, con sede in Fossano, Via Macallé n. 5, rappresentata dal legale rappresentante dott.ssa Anna Maria Sarvia, domiciliata, ai fini della presente convenzione, in Fossano, Via Macallé n. 5

PREMESSO CHE:

- l'art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. prevede che le Regioni stabiliscano i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e quelli ulteriori per l'accreditamento istituzionale ed in particolare l'art. 8 ter, comma 2, del medesimo Decreto stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie sia richiesta anche "(...) per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale (...)";
- con D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i., il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie delle strutture pubbliche e private, nonché i requisiti per l'accreditamento delle strutture medesime;
- con circolare esplicativa prot. n. 8599 del 5 luglio 2006 il Dirigente del Settore regionale Assistenza Ospedaliera e Territoriale ha chiarito che "per garantire i collegamenti funzionali ed organizzativi tra le strutture private che svolgono attività di Day Surgery di tipo A, B e C e le strutture sanitarie di riferimento dotate di Pronto Soccorso 24h con rianimazione, è stata prevista l'obbligatorietà per queste strutture di stipulare un protocollo operativo con il sistema 118 territorialmente competente (...). Esclusivamente

per le strutture private ambulatoriali che svolgono attività di Day Surgery di tipo C è prevista obbligatoriamente l'adozione di un secondo protocollo operativo finalizzato a regolamentare le complicanze ovvero quei casi di necessità che non rivestono però carattere di emergenza-urgenza (per le quali si applica il primo protocollo);

- la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 35-3310 del 16/05/2016 ad oggetto "*Disciplina della Chirurgia Ambulatoriale Complessa. Individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dell'attività e modalità applicative.*" - riguardo ai requisiti organizzativi - ha tra l'altro stabilito l'obbligo, per le strutture che svolgono attività di Chirurgia Ambulatoriale Complessa, di prevedere collegamenti funzionali e organizzativi, attraverso protocolli formalizzati, con una struttura di ricovero di riferimento dotata di Pronto Soccorso h 24 e rianimazione, situata ad una distanza compatibile con l'efficace gestione dell'eventuale complicanza o dell'eventuale necessità di protrarre il periodo di osservazione post-intervento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'A.O. S. Croce Cuneo si impegna a garantire un collegamento funzionale per la gestione dell'eventuale complicanza o dell'eventuale necessità di protrarre il periodo di osservazione post-intervento dei pazienti provenienti da Biomed.

Art. 2

L'A.O. S. Croce e Cuneo si impegna ad assicurare l'assistenza dei pazienti inviati da Biomed, garantendo il ricovero e la cura dei medesimi in caso di eventuali complicanze.

Art. 3

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per l'A.O. S. Croce Cuneo. L'onere del trasporto è a carico di Biomed che richiede l'intervento.

Art. 4

Il medico di Biomed allerta telefonicamente il medico del D.E.A. dell'A.O. S. Croce Cuneo descrivendo nel dettaglio il caso ed impegnandosi a fornire, all'atto del trasferimento, l'intera documentazione sanitaria in proprio possesso relativa alle condizioni cliniche del paziente.

Art. 5

Il personale sanitario in servizio presso Biomed accompagna e assiste il paziente fino alla sua presa in carico da parte del medico del D.E.A. dell'A.O. S. Croce Cuneo, che declina la

propria responsabilità per quanto attiene all'attività di assistenza erogata precedentemente alla presa in carico, nonché alle modalità di trasferimento medesime. Dal momento della presa in carico del paziente da parte del D.E.A., ogni decisione in merito all'assistenza e alla cura è competenza dell'A.O. S. Croce Cuneo.

Art. 6

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi o frazione di essi, previa richiesta da parte di Biomed S.r.l. da inviare a mezzo posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza.

La disdetta potrà essere presentata dalle parti contraenti, con un preavviso minimo di 30 giorni, da notificarsi mediante posta elettronica certificata. Non è previsto il rinnovo tacito.

Art. 7

Ciascuna delle parti è titolare autonoma del trattamento dei dati; la comunicazione dei dati strettamente connessi all'esecuzione della convenzione avverrà nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Le parti rendono noto che i dati, che verranno comunicati ai fini della stipula del presente contratto, saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e saranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per la durata necessaria per tali finalità.

Art. 8

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Cuneo.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 24/04/1986 n. 13.

Le spese eventuali di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico di Biomed.

Letto, confermato e sottoscritto

Per BIOMED S.r.L.
Il Legale Rappresentante
- *Dott.ssa Anna Maria SARVIA* -

Per l'AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE - CUNEO
Il Commissario
- *Dott. Livio TRANCHIDA* -